


Publicato il 30/03/2020

N.00062_2020 REG.PROV.CAU.
N. 0000971/2020 Prot.Ag.ID



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sulla richiesta di decreto cautelare *ante causam*, proposta da:

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asrem Azienda Sanitaria Regionale del Molise non costituita in giudizio;

per l'annullamento

*previa adozione inaudita altera parte delle misure interinali e provvisorie che
appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del
ricorso in merito e della domanda cautelare in corso di causa*

1) della nota Asrem del 17/3/2020 Prot. n. 27519 avente ad oggetto: “riferimento
precedente nota prot n. 27262 del 16/3/2020 - ricoveri presso strutture private
accreditate residenziali: disposizioni – ulteriori disposizioni” con la quale si
dispone che, al fine di limitare il contagio, solo per il ricovero dei pazienti
provenienti da strutture sanitarie di altre regioni è necessario il preventivo tampone,

mentre per i pazienti ricoverati presso strutture sanitarie aziendali del Molise il ricovero potrà avvenire anche senza tampone sulla base della valutazione effettuata dai medici ospedalieri in merito alla necessità o meno di eseguire il tampone;

2) della nota prot n. 27262 del 16/3/2020 con la quale la ASREM stabilisce che “le strutture pubbliche e private dovranno garantire la disponibilità di posto letto, in maniera prioritaria agli assistiti dimessi dalle UUOO ospedaliere, attraverso l’UVM del distretto di residenza. In merito ai pazienti provenienti da altre regioni, le strutture dovranno essere garantite sull’assenza di contagio da coronavirus mediante presenza di risultato negativo al tampone, eseguito presso la struttura di provenienza”;

3) Del diniego implicito e immotivato reso dalla ASREM sulla istanza presentata dalla struttura ricorrente alla Azienda Sanitaria con la quale, dichiarando la propria disponibilità ad accogliere i pazienti dimessi dalle strutture ospedaliere, ha però espressamente domandato “di sottoporre a tampone preventivo tutti i pazienti per i quali è chiesto il ricovero presso la scrivente Struttura, senza distinguere in base al luogo di provenienza” concretizzatosi con la richiesta della ASREM in data 24/3/2020 di accogliere in regime di ricovero per il trattamento riabilitativo una paziente ricoverata presso il reparto di [REDACTED] del presidio ospedaliero [REDACTED] nonché della medesima richiesta di ricovero nella parte in cui immotivatamente non prevede il preventivo tampone sulla paziente volto ad accertare l’assenza di contagio e non motiva in ordine alle ragioni del mancato accoglimento della istanza della struttura ricorrente e non effettua alcuna valutazione sulla assenza di rischio di contagio (almeno nella autorizzazione al ricovero nulla si dice al riguardo);

4) Di tutti gli atti e provvedimenti preordinati consequenziali o comunque connessi; e per la conseguente declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione resistente di provvedere al trasferimento dei pazienti presso la struttura ricorrente solo in presenza di risultato negativo al

tampone, senza distinguere in base al luogo di provenienza.

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 61 cod. proc. amm.;

Considerato che la ricorrente espone di non aver potuto notificare l'istanza alla Asrem mediante indirizzo pec Reginde in quanto l'ente non risulta iscritto a tale Registro;

Considerato peraltro che l'istanza in esame è stata notificata alla Asrem presso l'indirizzo pec aziendale risultante nel sito dell'ente;

Ritenuto che sussiste il danno grave e irreparabile connesso alla circostanza che la cooperativa debba accogliere un paziente proveniente dal Molise, in un luogo in cui sono ricoverati molti ospiti anziani, senza che sia stato effettuato un tampone per escludere che sia affetto da coronavirus;

Considerato altresì che non risulta una motivazione adeguata che giustifichi il diverso trattamento previsto per i pazienti residenti nella regione Molise rispetto a quelli provenienti da regioni diverse e non residenti nella regione Molise;

P.Q.M.

accoglie l'istanza e per l'effetto sospende gli atti impugnati nella parte in cui, immotivatamente, dispongono il ricovero di una paziente senza aver effettuato preventivamente il tampone di controllo per verificare che la paziente medesima non sia affetta da coronavirus;

fissa il termine perentorio di giorni due per la notificazione del presente decreto, a cura del ricorrente, alle altre parti.

La notificazione potrà essere effettuata all'indirizzo pec aziendale che risulta nel sito dell'Ente, oltre che a mezzo notifica ordinaria.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Campobasso il giorno 30 marzo 2020.

Il Presidente
Silvio Ignazio Silvestri

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.